



REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

**Approvato con delibera C.C. n. 74 del 21/10/2003
esecutiva il 09/11/2003
Ripubblicato il regolamento dal 23/12/2003 al 07/01/2004**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Responsabile del tributo, ai sensi del D. L.vo 504/92 e D. L.vo 507/93.

Art. 3 – Colpevolezza dell'autore della infrazione

L'esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza.

Il comportamento trasgressivo determinato da dolo, colpa grave, o che non ponga in essere alcuna opera per l'attenuazione delle conseguenze deve essere accertato, motivato e provato da colui che irroga la sanzione.

Art. 4 – Determinazione della sanzione

La misura della sanzione deve riferirsi all'entità della violazione, alla gravità del fatto, al comportamento e alle condizioni dell'autore; il comportamento da considerare è anche quello successivo alla violazione o che abbia continuato nell'illecito tributario o che abbia concorso formalmente allo stesso. L'obbligazione di pagamento della sanzione tributaria non si trasmette agli eredi.

Art. 5 – Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario

E' fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione.

E' cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 7 – Cause di non punibilità

La condotta tributaria del contribuente non è punibile se la stessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la condotta tributaria stessa nonché da indeterminatezza delle richieste di informazione o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento.

La non punibilità è inoltre prevista nei casi di forza maggiore, di ignoranza inevitabile, se si dimostra che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi.

Rientrano nell'ambito della forza maggiore anche i casi di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, con la conseguente non punibilità delle violazioni commesse da contribuenti in relazione ad immobili ubicati nelle zone colpite, quali risultano dai relativi provvedimenti del Sindaco o di altra Autorità pubblica.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, o in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro compilazione incompleta o infedele, la sanzione sarà applicata in misura minima.

Art. 9 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali.

Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- ❑ sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà o l'omissione della denuncia ha comportato una evasione inferiore a € 250,00 ad anno d'imposta considerato con possibilità di innalzamento del minimo edittale fino al 50% in caso di comportamento più o meno doloso del trasgressore;
- ❑ sanzione applicata in un importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà o l'omissione della denuncia ha comportato una evasione compresa tra € 250,00 e € 500,00 ad anno d'imposta considerato con possibilità di innalzamento del minimo edittale fino al 75% in caso di comportamento più o meno doloso del trasgressore;
- ❑ sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando l'infedeltà o l'omissione della denuncia ha comportato una evasione superiore a € 500,00 ad anno d'imposta considerato con possibilità di innalzamento fino al 100% del minimo edittale in caso di comportamento più o meno doloso del trasgressore;

Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

Per il tardivo od omesso versamento dell'imposta o del diritto, la sanzione è quella determinata in misura fissa dalla legge.

Art. 10 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione, con il minimo di € 51,00:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	100%	125%	150%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	125%	150%	175%
Superiore a € 500,00	150%	175%	200%

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
---------------	----------	---	---

Inferiore a € 250,00	50%	62,5%	75%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	62,5%	75%	87,5%
Superiore a € 500,00	75%	87,5%	100%

Per le infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, o in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata nella misura di € 51,00.

Per il tardivo od omesso versamento dell'imposta, la sanzione è pari al 30% dell'imposta non versata.

Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione, con il minimo di € 51,00:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	100%	125%	150%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	125%	150%	175%
Superiore a € 500,00	150%	175%	200%

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	50%	62,5%	75%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	62,5%	75%	87,5%
Superiore a € 500,00	75%	87,5%	100%

Per le infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, o in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata nella misura di € 51,00.

Art. 12 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione, con il minimo di € 51,00:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE

		TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	100%	125%	150%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	125%	150%	175%
Superiore a € 500,00	150%	175%	200%

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	50%	62,5%	75%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	62,5%	75%	87,5%
Superiore a € 500,00	75%	87,5%	100%

Per le infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, o in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata nella misura di € 51,00.

Per il tardivo od omesso versamento dell'imposta, la sanzione è pari al 30% dell'imposta non versata.

Art. 13 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione, con il minimo di € 51,00:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	100%	125%	150%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	125%	150%	175%
Superiore a € 500,00	150%	175%	200%

Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione:

IMPORTO EVASO	SANZIONE	SANZIONE DOVUTA PER LE VIOLAZIONI COMMESSE CON COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL TRASGRESSORE, INTENDENDO COME TALE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE, VOLUTO E PREVEDUTO DAL TRASGRESSORE COME CONSEGUENZA DELLA PROPRIA AZIONE	SANZIONE DOVUTA QUANDO IL TRASGRESSORE, OLTRE AD AVERE UN COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO, NON PONE IN ESSERE ALCUNA OPERA PER L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Inferiore a € 250,00	50%	62,5%	75%
Compresa tra € 250,00 e € 500,00	62,5%	75%	87,5%
Superiore a € 500,00	75%	87,5%	100%

Per infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, o in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro compilazione incompleta o infedele, la sanzione è applicata nella misura di € 51,00.

Per il tardivo od omesso versamento dell'imposta, la sanzione è pari al 30% dell'imposta non versata.

Art. 14 - ART. 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL TUFL APPROVATO CON R.D. 14.9.1931 N. 1175

VIOLAZIONI

- a) Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) Dichiarazione o denuncia infedele
- c) Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.

SANZIONI

- a) 100% dell'ammontare del tributo;
- b) 80% della maggiore imposta dovuta;
- c) € 51,00;

Art. 15 – Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.

Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.

Art. 16 – Rinvio.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni.